

Sulla compatibilità ambientale di un progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico

T.A.R. Sicilia - Catania, Sez. I 3 febbraio 2025, n. 460 - Savasta, pres.; Dato, est. - Pv Italy 008 S.r.l. (avv.ti Mangano, Vivani e Barraja) c. Assessorato Regionale Territorio e Ambiente - Dipartimento Regionale dell'Ambiente ed a. (Avv. distr. Stato) ed a.

Ambiente - Giudizio positivo, condizionato, di compatibilità ambientale (VIA) e parere positivo sulla valutazione d'incidenza ambientale nell'ambito del rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) per il progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico - Illegittimità delle prescrizioni.

(Omissis)

FATTO

1. Con ricorso notificato in data 27 marzo 2024 e depositato in data 28 marzo 2024 la deducnte ha rappresentato quanto segue.

Con nota assunta al prot. DRA n. 25017 del 23 aprile 2021, la società ricorrente ha presentato istanza per la valutazione di impatto ambientale ai fini del rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ii., unitamente all'attivazione della procedura di valutazione d'incidenza ambientale - VINCA ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/97, ivi incluso il rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 387/2003 e il rilascio di tutti i nulla/osta pareri ai sensi dell'art. 120 del T.U. 1775/1933 per la realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza pari a 120 MWp comprese le opere connesse, da realizzarsi nei comuni di Vizzini, Mineo e Licodia Eubea.

Il progetto (denominato "Vizzini") è ubicato in tre aree, distanziate l'una dall'altra di pochi chilometri, denominate Area A - *Cantatore* (che ricade quasi interamente nei territori del Comune di Vizzini e solo 2 ha circa nel Comune di Mineo), Area B - *Canserina* (che ricade nei territori del Comune di Vizzini) e Area C - *Coda Volpe* (che ricade nei territori del Comune di Licodia Eubea), dal nome delle contrade di accesso ai campi fotovoltaici tra loro collegati dalle opere di connessione fino alle cabine di collegamento alla RTN; inoltre, su una superficie complessivamente acquisita pari a 283.48.67 ettari, le tre aree hanno le seguenti estensioni: Area A - area di impianto 74.72.85 ettari, aree libere 69.38.51 ettari; Area B - area di impianto 46.67.63 ettari, aree libere 50.15.04 ettari; Area C - area di impianto 38.40.48 ettari, aree libere 4.14.16 ettari.

Si tratta di tre territori con destinazione urbanistica di *verde agricolo E*, caratterizzati da *seminativi semplici e pascoli*.

Le tre aree di progetto, inoltre, ricadono nell'Ambito 17- "Area dei rilievi e del tavolato Ibleo" del Piano Territoriale Paesaggistico della Provincia di Catania approvato con D.A. n. 031/GAB del 03 ottobre 2018; inoltre, l'area di impianto "A - *Cantatore*" è ricompresa nel Paesaggio Locale n. 25 "Area dei rilievi iblei. Valle del torrente Catalfaro", l'area di impianto "B - *Canserina*" è ricompresa nel Paesaggio Locale 35 "Area dei tavolati iblei e delle cave dei torrenti Risicone e Sughereta" mentre l'area di impianto C- *Coda - Volpe* è ricompresa nel Paesaggio Locale 34 "Area della valle del fiume Vizzini".

Nessuna area di impianto ricade in aree sottoposte ai livelli di tutela (1, 2 e 3) del Piano Territoriale Paesaggistico ex Titolo, III, né tantomeno in aree di rilevanza paesaggistica ex art. 13, Titolo II del PTPP, né in *aree vincolate* ai sensi dell'art. 142 del D.lgs. n. 42/2004, ex Titolo IV del PTPP le quali ultime distano oltre 1 km dalle aree di progetto; solo alcune piccole porzioni di aree libere, destinate ad interventi di naturalizzazione e forestazione, ricadono in aree di tutela del Piano Territoriale Paesaggistico.

Ciò premesso, con il parere istruttorio intermedio n. 77/2022 del 29 aprile 2022, la Commissione tecnica specialistica, esaminato il progetto e la documentazione trasmessa dal Dipartimento dell'Ambiente ai fini della VIA, ha rilevato 41 criticità invitando la deducnte ha fornire le dovute integrazioni e approfondimenti.

In data 22 novembre 2022, la società ricorrente ha presentato le integrazioni e gli elaborati.

In pendenza del procedimento di valutazione di impatto ambientale, il Dipartimento dell'Ambiente ha convocato quattro riunioni di conferenza di servizi ex art. 27-bis del D.lgs. n. 152/2006 per l'acquisizione di tutti i pareri, nulla osta e autorizzazioni delle altre amministrazioni coinvolte ai fini del rilascio del provvedimento di autorizzazione unico regionale.

In occasione della quarta riunione di conferenza di servizi del 19 giugno 2023 è stato reso a verbale il parere della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Catania; nel medesimo verbale del 19 giugno 2023, la società ricorrente, per il tramite del suo rappresentante, ha argomentato in ordine alle ragioni della ritenuta erronea prospettazione dei fatti su cui si fonda il citato parere della Soprintendenza, atteso che nessuna delle aree ricade all'interno di livelli di tutela che non prevedano le opere previste.

Il verbale della conferenza di servizi del 19 giugno 2023 si è così concluso: “Si invita la C.T.S. a rendere il Parere Istruttorio Conclusivo (P.I.C.) ai fini dell'adozione del provvedimento di VIA che sarà reso tempestivamente disponibile a tutti gli Enti/Amministrazioni coinvolti nel procedimento e quindi il Servizio 1 convocherà la riunione conclusiva della Conferenza di Servizi, finalizzata all'acquisizione di tutti i titoli abilitativi necessari per la realizzazione e l'esercizio del progetto”.

Stante l'inerzia dell'Amministrazione procedente la società ricorrente ha proposto ricorso definito con sentenza 27 febbraio 2024, n. 718 che ha dichiarato l'obbligo dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente di definire il procedimento con provvedimento espresso.

Il 22 febbraio 2024, l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente – Dipartimento dell'Ambiente ha notificato alla società ricorrente il D.A. n. 69/GAB del 21 febbraio 2024, con allegato il parere istruttorio conclusivo 802 del 29 dicembre 2023: all'art. 1 il Dipartimento dell'Ambiente ha espresso “giudizio positivo di compatibilità ambientale (V.I.A.), ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs 152/2006 e parere positivo sulla Valutazione d'Incidenza Ambientale, ai sensi dell'art. 5 del DPR 357/97 e ss.mm.ii., nell'ambito del rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.), ex art. 27-bis del 7 medesimo decreto, per il progetto di “Realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza pari a 120 MWp comprese le opere connesse, da realizzarsi nei comuni di Vizzini (CT), Mineo (CT) e Licodia Eubea (CT)”,... a condizione che si mettano in atto le misure di mitigazioni previste nello SIA e si ottemperi alle seguenti Condizioni Ambientali”; la condizione ambientale n. 2, prevede che “Il progetto dovrà essere adeguato alle eventuali prescrizioni di tutti gli Enti intervenuti nel procedimento. In particolare, il Proponente dovrà adeguare il progetto alle prescrizioni contenute nel parere espresso dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania prot. 6802 del 03.05.2023 (prot. D.R.A. n. 33582 dell'11.05.2023)”. All'art. 2 del predetto D.A. n. 69/GAB del 21 febbraio 2024 si legge: “Costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto il parere istruttorio conclusivo (P.I.C.) n. 802/2023 della C.T.S. del 29/12/2023 citato in premessa, composto da n. 150 pagine comprensive del foglio firme presenze della commissione, nel quale sono contenute le motivazioni e le considerazioni su cui si fonda la decisione di cui al precedente art. 1”.

Dal parere istruttorio conclusivo n. 802 del 29 dicembre 2023, si ricava che la commissione tecnica specialistica, pur esprimendo il “parere favorevole di compatibilità ambientale e di valutazione d'incidenza ambientale dell'intervento denominato “Realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza pari a 120 MWp comprese le opere connesse, da realizzarsi nei comuni di Vizzini (CT), Mineo (CT) e Licodia Eubea (CT)” al contempo, condividendo i contenuti del parere reso dalla Soprintendenza di Catania in sede di conferenza di servizi e inserendo la condizione ambientale n. 2 (riportata all'art. 1 del decreto VIA) che impone (ante-operam) di adeguare il progetto alle prescrizioni contenute nel parere soprintendenziale, ha sancito – secondo la società ricorrente - sostanzialmente l'irrealizzabilità del progetto.

La società ricorrente ha dunque avverso i provvedimenti in epigrafe nella parte in cui è stata imposta la condizione ambientale n. 2 (“Il progetto dovrà essere adeguato alle eventuali prescrizioni di tutti gli Enti intervenuti nel procedimento. In particolare, il Proponente dovrà adeguare il progetto alle prescrizioni contenute nel parere espresso dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania prot. 6802 del 03.05.2023 (prot. D.R.A. n. 33582 dell'11.05.2023)).

La parte ricorrente ha depositato in giudizio documenti e scritti difensivi.

1.1. Si sono costituiti in giudizio con atto di mero stile l'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente - Dipartimento dell'Ambiente, l'Assessorato Regionale Energia e Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento Energia, la Presidenza della Regione Siciliana e l'Assessorato Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana - Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Catania.

La parte resistente ha inoltre depositato documenti nel fascicolo del giudizio.

1.2. Con ordinanza 19 aprile 2024, n. 175 è stata accolta l'istanza cautelare, ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm., ed è stata fissata per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del giorno 20 novembre 2024.

1.3. All'udienza pubblica del giorno 20 novembre 2024, presente il difensore della società ricorrente e l'Avvocatura erariale per le Amministrazioni resistenti, come da verbale, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. La società ricorrente ha affidato il gravame ai seguenti motivi (in sintesi):

- con il primo sono stati dedotti i vizi di Violazione dell'art. 47, comma 2, D.L. n. 13/2023, convertito con modificazioni in Legge n. 41 del 21 aprile 2023; Violazione dell'art. 30 del D.L. n. 77/2021; Violazione del D.M. 10.09.2010; Violazione dell'art. 12, comma 3-bis del D.Lgs. n. 387/2003 s.m.i.; Carenza di potere; Violazione dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2005. Violazione degli artt. 2, 4 e 8 del D.Lgs. n. 42/2004. Violazione dell'art. 14 dello Statuto della Regione Siciliana. Violazione dell'art. 8 della L.R. 28/1962. Violazione dell'art. 1 del D.P.R. 637/1975. Violazione degli artt. 3 e 11 della L.R. 80/1977. Eccesso di potere per carenza di motivazione e difetto di istruttoria.

Per l'esponente, con il D.A. n. 69/GAB del 21 febbraio 2024 l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente, all'art. 1, ha reso “Giudizio positivo di compatibilità ambientale (V.I.A.), ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 152/2006 e parere positivo sulla Valutazione d'Incidenza Ambientale, ai sensi dell'art. 5 del DPR 357/97 e ss.mm.ii., nell'ambito del rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.), ex art. 27-bis del 7 medesimo decreto, per il

progetto di “Realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza pari a 120 MWp comprese le opere connesse, da realizzarsi nei comuni di Vizzini (CT), Mineo (CT) e Licodia Eubea (CT)””; nel medesimo art. 1 sono elencate 24 condizioni ambientali tra le quali la condizione ambientale n. 2 la quale prevede: “Il progetto dovrà essere adeguato alle eventuali prescrizioni di tutti gli Enti intervenuti nel procedimento. In particolare, il Proponente dovrà adeguare il progetto alle prescrizioni contenute nel parere espresso dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania prot. 6802 del 03.05.2023 (prot. D.R.A. n. 33582 dell’11.05.2023)”.

La condizione ambientale n. 2 ri-trascritta all’art. 1 del Decreto VIA, deriva dal parere istruttorio conclusivo della Commissione tecnica specialistica n. 802 del 29 dicembre 2023 e discende dalle valutazioni e motivazioni rese dal predetto organo collegiale in sede istruttoria in occasione della quale la Commissione tecnica specialistica si è limitata a condividere acriticamente il parere della Soprintendenza reso a verbale in occasione della quarta riunione di conferenza di servizi del 19 giugno 2023.

Nella fattispecie, osserva la parte ricorrente, nessuna area di impianto ricade in aree sottoposte ai livelli di tutela (1, 2 e 3) del Piano Territoriale Paesaggistico ai sensi del Titolo III, né tantomeno in siti complessi di rilevanza paesaggistico-ambientale ai sensi del Titolo II, né in aree o territori vincolati ai sensi dell’art. 142 del D.lgs. n. 42/2004, i quali ultimi distano di oltre 3 km dalle aree di progetto; solo alcune porzioni di aree libere non occupate da pannelli fotovoltaici e destinate alle opere di naturalizzazione e forestazione, ricadono in aree di tutela 1 e 3 del Piano Territoriale Paesaggistico. Anche, la Soprintendenza di Catania, con riguardo alle Aree A e B, afferma che alcuni settori dell’impianto lambiscono, rispettivamente, le fasce di rispetto di due corsi d’acqua (i torrenti Catalfaro e Risicone), riconoscendo quindi come le opere di impianto fotovoltaico ivi ubicate siano collocate all’esterno delle fasce di rispetto e che l’area A è esterna (in vista) al sito di interesse paesaggistico ambientale denominato “Area del Fiume Catalfaro”.

Dopo aver richiamato le modifiche introdotte dall’art. 47, comma 2, decreto legge n. 13/2023, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 nonché il comma 3-bis dell’art. 12 del D.lgs. 387/2003 e succ. mod., il deducente osserva che posto che, nel caso di specie, non vengono in rilievo aree vincolate ed è previsto il giudizio di compatibilità ambientale, la partecipazione della Soprintendenza è esclusa dal procedimento autorizzatorio unico (partecipazione che non è prevista neppure dalle regole sostanziali e procedurali che disciplinano il giudizio di compatibilità ambientale nella Regione Siciliana).

Inoltre, dopo aver richiamato la disciplina in punto di procedimento di VIA e la normativa e la giurisprudenza in relazione alle competenze in materia di tutela dei beni paesaggistici (che, nel territorio siciliano, sono esercitate dall’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana) la società ricorrente ha argomentato che è viziato ed ultroneo il parere della Soprintendenza in quanto ha espresso posizione sfavorevole per le parti dell’impianto fotovoltaico collocate in Area A e in Area B in quanto ubicate in aree contermini rispetto a beni tutelati; inoltre, il provvedimento di VIA – ed anche il parere della Commissione tecnica specialistica – non potevano recepire e/o condividere le valutazioni rese dalla Soprintendenza la quale non poteva nemmeno esprimersi ai fini VIA.

Per la deducente, in conclusione, la Commissione tecnica specialistica e la Regione si sono appiattite su quanto affermato dalla Soprintendenza, senza effettuare una propria autonoma istruttoria, limitandosi alla mera condivisione di un atto viziato e che sul piano procedimentale non esonerava la Commissione tecnica specialistica dallo svolgimento diretto ed autonomo delle attività di propria specifica competenza;

- con il secondo sono stati dedotti i vizi di *Violazione ed errata applicazione dell’art. 25 del D.Lgs. n. 152/2006; Violazione ed errata applicazione dell’art. 26 del D.Lgs. n. 152/2006; Violazione ed errata applicazione dell’art. 5 del DPR 357/1997; Violazione ed errata applicazione dell’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006; Violazione ed errata applicazione del DA GAB n. 265 del 15.12.2021 – Violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990 s.m.i.; Eccesso di potere per illogicità, irrazionalità, contraddittorietà della motivazione; Violazione del principio di proporzionalità; Manifesto difetto di istruttoria; Sviamento della causa tipica; Violazione degli art. 9 e 41 Cos; Violazione dell’art. 10-bis della L. 241/1990.*

Per la parte ricorrente, dalla lettura delle valutazioni rese nel parere istruttorio conclusivo e dal contenuto della condizione ambientale n. 2 apposta, emergono palesi profili di contraddittorietà, illogicità e irrazionalità della motivazione e delle valutazioni, nonché evidenti difetti di istruttoria, rispetto al definitivo parere di compatibilità ambientale del progetto proposto e ivi favorevolmente licenziato.

In particolare, dopo aver richiamato una parte del contenuto del parere istruttorio conclusivo n. 802/2023 del 29 dicembre 2023 - ove la Commissione tecnica specialistica ha affermato che “**CONSIDERATO e VALUTATO quanto descritto dal proponente; RILEVATO che la Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania con la nota prot. 6802 del 03.05.2023 (prot. DRA n. 33582 dell’11.05.2023) ha espresso il parere di competenza, di cui se ne condivide il contenuto, la criticità n. 5 è superata con le Condizioni Ambientali previste dal presente parere**” (è evidente che l’unica condizione ambientale riferita al Piano Territoriale Paesaggistico e al parere della Soprintendenza è la condizione ambientale n. 2) - l’esponente ha evidenziato che nelle valutazioni finali del medesimo parere istruttorio conclusivo, invece, si legge che è espresso “*parere favorevole di compatibilità ambientale e di valutazione d’incidenza ambientale dell’intervento denominato “Realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza pari a 120 MWp comprese le opere connesse, da realizzarsi nei comuni di Vizzini (CT), Mineo (CT) e Licodia Eubea (CT)”*”.

In sostanza, per l'esponente, si evince che la Commissione tecnica specialistica, pur dichiarando di esprimere parere favorevole alla realizzazione del progetto *“impianto fotovoltaico di potenza pari a 120 MWp comprese le opere connesse, da realizzarsi nei comuni di Vizzini (CT), Mineo (CT) e Licodia Eubea (CT)”* indicando anche la produzione di energia annua (235 GWh/anno) e il risparmio di emissioni di CO2 in atmosfera (113.700 tonnellate annue) indicati negli elaborati progettuali e dichiarando, a più riprese, la compatibilità ambientale del progetto e la possibilità di ridurre/mitigare/attenuare gli impatti ambientali, dichiarando di condividere i contenuti del parere della Soprintendenza e subordinando la realizzazione del progetto *“... alle prescrizioni contenute nel parere espresso dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania prot. 6802 del 03.05.2023”*, in modo contraddittorio, illogico e irrazionale, ha invece precluso alla società ricorrente la realizzazione del progetto presentato.

Ed invero, osserva la parte ricorrente, la Soprintendenza di Catania ha reso una valutazione di compatibilità paesaggistica negativa/sfavorevole per le aree di impianto A e B: conseguentemente, considerato che l'Area A dell'impianto ha un'estensione di 74.72.85 ettari, l'Area B dell'impianto ha un'estensione di 46.67.63 ettari e l'Area C ha un'estensione di appena 38.40.48 ettari, adeguare il progetto *“alle prescrizioni delle Soprintendenza”* e quindi ridurre la realizzazione delle opere nella sola Area C, determina l'impossibilità di realizzare l'impianto autorizzato *“di potenza pari a 120 MWp comprese le opere connesse, da realizzarsi nei comuni di Vizzini (CT), Mineo (CT) e Licodia Eubea (CT)”*.

Lamenta la società ricorrente che, facendo applicazione della condizione ambientale n. 2 (che determinerebbe la “cassazione” delle due aree di progetto - A e B - più estese), contrariamente a quanto affermato nelle valutazioni finali, non sarebbe possibile raggiungere la produttività energetica annua ed il risparmio di emissioni CO2 in atmosfera ivi indicati, tuttavia affermando che il progetto è stato ritenuto compatibile con l'ambiente e/o che sono state predisposte delle condizioni ambientali capaci di mitigare/ridurre/attenuare gli impatti del progetto sulle componenti ambientali.

Pertanto, conclude l'esponente, proprio in ragione dell'impatto inibitorio della valutazione, che si sostanzia in un diniego, la stessa richiedeva la preventiva comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza;

- con il terzo sono stati dedotti – *sotto altro aspetto* – i vizi di *Violazione ed errata applicazione dell'art. 25 del D.Lgs. n. 152/2006; Violazione ed errata applicazione dell'art. 26 del D.Lgs. n. 152/2006; Violazione ed errata applicazione dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006; Violazione ed errata applicazione degli articoli 13 e 63 delle norme di attuazione al Piano Territoriale Paesaggistico della Provincia di Catania approvato con D.A. n. 031/GAB del 03 ottobre 2018 s.m.i. Violazione dell'art. 3 della Legge n. 241 del 1990 s.m.i.; Difetto di motivazione, difetto di istruttoria; Eccesso di potere per illogicità manifesta, irrazionalità, contraddittorietà della motivazione; Violazione del principio di proporzionalità; Violazione del principio di integrazione delle tutele ai sensi dell'art. 11 del TFUE e dell'art. 3-quater del D.Lgs. n. 152 del 2006.*

Per la società ricorrente, fermo restando quanto prima censurato, i provvedimenti impugnati sono illegittimi anche perché la Commissione tecnica specialistica non poteva “condividere” *tout court* il parere della Soprintendenza sotto l'ulteriore profilo che le valutazioni rese da quest'ultima, ai fini della valutazione di impatto ambientale, sono illegittime, illogiche, irrazionali, sproporzionate, generiche, contraddittorie e disparitarie e, a sua volta, la decisione della Commissione tecnica specialistica di imporre la condizione ambientale n. 2 (che determina lo stralcio delle aree A e B) si appalesa immotivata, carente nell'istruttoria, illogica, irrazionale e sproporzionata.

Per la società ricorrente il parere reso dalla Soprintendenza nella conferenza di servizi ai fini del provvedimento autorizzatorio unico regionale, non era comunque vincolante, dovendo quindi l'Autorità procedere al contemperamento e valutazione degli interessi in gioco, potendo disattendere le valutazioni dell'amministrazione preposta alla tutela paesaggistica, tautologiche e prive di un sostanziale contenuto.

Dopo aver ribadito che nessuna area di impianto ricade in aree sottoposte ai livelli di tutela (1, 2 e 3) del Piano Territoriale Paesaggistico ai sensi del Titolo III, né tantomeno in siti complessi di rilevanza paesaggistico-ambientale ai sensi del Titolo II, né in aree o territori vincolati ai sensi dell'art. 142 del D.lgs. n. 42/2004, i quali ultimi distano di oltre 3 km dalle aree di progetto (e che solo alcune porzioni di aree libere, non occupate da pannelli fotovoltaici e destinate alle opere di naturalizzazione e forestazione, ricadono in aree di tutela 1 e 3 del Piano Territoriale Paesaggistico), la società ricorrente ha richiamato le valutazioni della Soprintendenza, secondo cui nonostante le opere di progetto siano esterne ai siti di rilevanza paesaggistico-ambientale, le stesse - con riguardo all'Area A, per la visuale che si coglie dalle “cime” *“Monte Tallarita”* e *“Poggio Calleri”* ricomprese nel sito *“Area del Fiume Catalfaro”* e con riguardo all'Area B, per la vicinanza al sito *Area del Torrente Risicone* che, nel suo contesto, comprenderebbe la zona SIC *“Bosco Pisano”* - determinerebbero un impatto visivo non mitigabile tramite le opere di naturalizzazione e forestazione proposte.

Tali valutazioni, fatte proprie dalla Commissione tecnica specialistica nel parere conclusivo del 29 dicembre 2023, sono per la società ricorrente illegittime, generiche, illogiche, irrazionali e sproporzionate rispetto alle norme di tutela previste dal Piano Territoriale Paesaggistico.

Dopo aver richiamato l'art. 13 delle NTA al Piano Territoriale Paesaggistico, la società ricorrente ha argomentato che le considerazioni della Soprintendenza in merito agli impatti visivi di opere esterne alle aree tutelate (e quindi ubicate in aree non tutelate ai sensi dell'art. 134 del codice), sono illogiche, irrazionali e sproporzionate, non avendo la Soprintendenza considerato quali effettivamente possano essere gli impatti concreti del progetto sull'ambiente e sul paesaggio, difettando il contenuto minimo ed essenziale del giudizio di compatibilità ambientale.

In particolare, osserva la deducente, per l'area A la Soprintendenza si limita ad affermare che rileverebbe, genericamente ed in modo stereotipato, l'esistenza di *"vegetazione ripale, seminativi, pascoli e terreni incolti origina un mosaico di habitat naturali e seminaturali, importante per la conservazione della biodiversità e per la maggiore connettività ecologica del territorio"*, con una descrizione vaga e che potrebbe valere per qualsiasi paesaggio agricolo (senza specifica indicazione delle essenze vegetali ed arboree del sito né della fauna che vivrebbe in quei luoghi).

Pertanto, osserva l'esponente, l'impatto visivo sull'Area A si percepirebbe dalle cime denominate *"Monte Tallarita e Poggio Calleri"*, senza considerare che in prossimità alle due cime in questione insiste un parco eolico composto da più di dieci torri eoliche, le quali ricadono interamente all'interno dell'Area del Fiume Catalfaro (mentre l'area A dell'impianto si trova a circa 900-1000 metri di distanza dalle predette cime, in territori non solo esterni all'Area del Fiume Catalfaro ma anche caratterizzati da rischio di desertificazione).

Stesse considerazioni, secondo la parte ricorrente, si possono effettuare con riguardo all'Area B, rispetto alla quale si fa riferimento al fatto che la medesima lambisce l'area del Torrente Risicone (dove, al di là della denominazione, non insiste un torrente), che avrebbe rilievo dal punto di vista geomorfologico poiché vi sarebbero valli strette e profonde, con *"presenza di estesi boschi a quercia da sughero ricadenti parzialmente all'interno del Sito di Interesse Comunitario "Bosco Pisano" (ITA090022) ... rappresentando l'impianto un detrattore visivo rispetto delle contigue aree di pregio paesaggistico 35a, 35c, 35d, 35e."*

Secondo l'esponente, si è ritenuto così di dover identificare un pregiudizio scenico sulla base della semplice contiguità ai paesaggi locali 35a, 35c, 35d, 35e, con un approccio volto ad eludere le innovazioni normative degli ultimi anni relativamente alle aree contermini, senza peraltro indicare *"punti, cime, strade e percorsi panoramici"* dai quali effettivamente sarebbe pregiudicata la visibilità del contiguo paesaggio locale 35, risultando, pertanto, tale affermazione tautologica e apodittica.

Infine, per la società ricorrente, con riferimento all'impatto delle opere di cui alle aree A e B con il paesaggio e la vegetazione circostante, la decisione della Commissione tecnica specialistica di condividere *"i contenuti del parere della Soprintendenza"* (e, quindi, di adottare la condizione ambientale n. 2) è contraddittoria con quanto esposto nel medesimo parere conclusivo, nel quale risultano superate senza riserve le criticità n. 16 e 17 racchiuse nel parere istruttorio intermedio; peraltro, con le condizioni ambientali nn. 4, 5 e 6, la medesima Commissione ha previsto specifiche modalità di attuazione delle opere di naturalizzazione anche al fine di mitigare l'impatto visivo, curandolo in particolare nella condizione ambientale n. 4.

Ne consegue, conclude l'esponente, che se la Commissione tecnica specialistica ha ritenuto superate le criticità riferite alla necessità di garantire la coerenza delle opere di impianto con il contesto paesaggistico circostante e ha indicato le modalità per armonizzazione le opere con il tessuto culturale e per il rispetto della tessitura agraria e degli elementi costitutivi del paesaggio naturale, anche al fine di mitigare l'impatto visivo, appare contraddittorio avere recepito *tout court* il parere della Soprintendenza, il quale, sul punto, esprime, al contrario, un giudizio di incoerenza del progetto con il contesto paesaggistico e naturalistico circostante sotto il medesimo aspetto;

- con il quarto sono stati dedotti i vizi di *Eccesso di potere per disparità di trattamento; Difetto di istruttoria manifesta; Sviamento della causa tipica; Violazione degli art. 2, 3, 9 e 41 Cost.*

Per l'esponente, con riferimento, all'Area A, il parere negativo della Soprintendenza è anche contraddittorio e disparitario rispetto a valutazioni analoghe rese dalla medesima amministrazione in altro procedimento di valutazione di impatto ambientale (concluso anteriormente all'entrata in vigore del d.l. 13/2023) con riferimento ad un impianto fotovoltaico autorizzato nel medesimo contesto Paesaggio Locale 25.

In particolare, la parte ricorrente ha richiamato l'impianto della Sun Project S.r.l. (*"Progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico della potenza di picco di 250,00 MW, nonché delle opere connesse ed infrastrutture indispensabili, ubicato in C. da Callari e C. da Molinazza nel Comune di Vizzini (CT)"*) che con D.D.G. n. 204 del 22 marzo 2023 ha ottenuto il provvedimento autorizzatorio unico regionale (la società ricorrente ha anche richiamato il decreto di VIA D.A. n. 255/GAB del 13.10.2022 e l'allegato parere della Commissione tecnica specialistica del 30 settembre 2022).

Per l'esponente, in particolare, la Soprintendenza - e di conseguenza la Commissione tecnica specialistica - ha applicato le disposizioni del Piano territoriale Paesaggistico - *Paesaggio Locale 25*, in modo differente nonostante l'identità del contesto paesaggistico (*"Area del Fiume Catalfaro"* e relativi *punti panoramici*) in cui sono state previste le due opere e i relativi impianti;

- infine, con l'ultimo motivo sono stati dedotti i vizi di *Violazione degli articoli 11, 191 e 194 TFUE. Violazione dell'art. 3 del Regolamento (UE) 2022/2577. Violazione e falsa applicazione dell'art. 4 del regolamento (UE) 2018/1999. Violazione e falsa applicazione del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima. Violazione e falsa applicazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Violazione della Convenzione Europea del paesaggio. Violazione dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i. del D.M. 10 settembre 2010 e del D.P.R.S. 10 ottobre 2017. Eccesso di potere per sviamento e per difetto di istruttoria. Difetto di motivazione.*

Per l'esponente, gli atti impugnati sono viziati anche per avere radicalmente ignorato la normativa nazionale ed euro-unitaria che individua la promozione della produzione energetica da fonte rinnovabile come essenziale strumento di protezione dell'ambiente, del clima e della salute umana, ai sensi dell'art. 191, paragrafo 1, e dell'art. 194, paragrafo 1,

del TFUE (principio ribadito anche dal diritto derivato: direttiva 2018/2001 e regolamento (UE) 2022/2577).

La parte ricorrente lamenta che la Soprintendenza, nel ritenere incompatibile dal punto di vista ambientale il progetto con riferimento alle aree A e B, non ha considerato - mentre la Commissione tecnica specialistica lo ha soltanto enunciato - che il ricorso all'energia da fonti rinnovabili costituisce uno strumento fondamentale per ridurre le emissioni di gas a effetto serra e per limitare i cambiamenti climatici e, dunque, per tutelare il paesaggio stesso, che da detti cambiamenti è gravemente pregiudicato (nello specifico, in Sicilia, con significativo aggravamento del rischio di desertificazione e di incendio).

Infine, per l'esponente rileva anche la mancata valutazione del carattere necessariamente transitorio dell'impatto sul paesaggio, posto che per espressa previsione di legge, l'impianto dovrà essere rimosso al termine della sua vita utile, con ripristino dello stato dei luoghi; decorso tale termine cesserà qualsiasi preteso impatto dell'impianto, con ripristino dello stato dei luoghi ed eliminazione di qualsiasi asserita interferenza visiva.

2. Il ricorso merita di essere accolto, nei sensi e nei termini in appresso specificati.

2.1. Il primo motivo è infondato in quanto, in disparte ogni altra considerazione, l'impianto in questione ben può definirsi - ai sensi dell'art. 63 delle norme di attuazione del Piano Paesaggistico - *“intervento di rilevante trasformazione del paesaggio”* (trattandosi di opera tecnologica e, segnatamente, di impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili - impianto fotovoltaico) che, tenuto conto del progetto, non è possibile definire *“di modesta entità”* e tale *“da non modificare i caratteri costitutivi del contesto paesaggistico-ambientale o della singola risorsa”*.

Orbene, in ragione della peculiare struttura, funzione e finalità dell'iter in questione (cfr., in particolare, l'art. 5, comma 1, lett. c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ai sensi del quale per *“impatti ambientali”* devono intendersi gli *“effetti significativi, diretti e indiretti, di un piano, di un programma o di un progetto, sui seguenti fattori: popolazione e salute umana; biodiversità, con particolare attenzione alle specie e agli habitat protetti in virtù della direttiva 92/43/CEE e della direttiva 2009/147/CE; territorio, suolo, acqua, aria e clima; beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio; interazione tra i fattori sopra elencati. Negli impatti ambientali rientrano gli effetti derivanti dalla vulnerabilità del progetto a rischio di gravi incidenti o calamità pertinenti il progetto medesimo”*) non poteva prescindere dall'acquisizione dell'apporto della Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Catania nel procedimento *de quo* (tenuto conto della disciplina vigente, in punto di riparto della competenza, nel territorio regionale).

2.2. Quanto al secondo motivo di ricorso, occorre premettere che l'impugnato D.A. n. 69/GAB del 21 febbraio 2024 reca l'espressione (art. 1) del *“giudizio positivo di compatibilità ambientale (V.I.A.), ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs 152/2006 e parere positivo sulla Valutazione d'Incidenza Ambientale, ai sensi dell'art. 5 del DPR 357/97 e ss.mm.ii., nell'ambito del rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.), ex art. 27-bis del 7 medesimo decreto, per il progetto di “Realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza pari a 120 MWp comprese le opere connesse, da realizzarsi nei comuni di Vizzini (CT), Mineo (CT) e Licodia Eubea (CT)”*, proposto dalla società ricorrente, a condizione - per quanto di interesse - che si si ottemperi alla condizione ambientale n. 2 (l'unica condizione espressamente contestata dalla parte ricorrente), *id est* l'adeguamento del progetto alle prescrizioni di tutti gli Enti intervenuti nel procedimento e, segnatamente, alle prescrizioni contenute nel *“parere espresso dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania prot. 6802 del 03.05.2023 (prot. D.R.A. n. 33582 dell'11.05.2023)”*; per lo stesso D.A. n. 69/GAB del 21 febbraio 2024, costituisce parte integrante e sostanziale del decreto il parere istruttorio conclusivo n. 802 della Commissione tecnica specialistica del 29 dicembre 2023, nel quale sono contenute le motivazioni e le considerazioni su cui si fonda la decisione racchiusa nell'art. 1 dello stesso D.A. n. 69/GAB del 21 febbraio 2024 (art. 2).

Orbene, il citato parere istruttorio conclusivo n. 802 del 29 dicembre 2023 della Commissione tecnica specialistica evidenzia (pag. 139) che i benefici ambientali attesi dalla realizzazione dell'impianto, valutati sulla base della stima di produzione annua di energia elettrica pari a 235 GWh/anno, consentono un risparmio di 113.700 tonnellate di emissione di CO₂ all'anno, pari a 3.979.500 ton risparmiate in 35 anni di vita utile e conclude (pag. 140) con l'espressione del parere favorevole di compatibilità ambientale e di valutazione d'incidenza ambientale dell'intervento denominato *“Realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza pari a 120 MWp comprese le opere connesse, da realizzarsi nei comuni di Vizzini (CT), Mineo (CT) e Licodia Eubea (CT)”* a condizione che siano ottemperate le condizioni ambientali ivi precisate (fra le quali, per quanto di interesse, la condizione n. 2).

Così articolato il detto parere istruttorio conclusivo - che alle pagg. 136 e ss. ha richiamato il parere della Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Catania espresso con nota prot. 6802 del 3 maggio 2023 (*“parere di compatibilità paesaggistica negativo per l'intera area A”*; *“valutazione paesaggistica sfavorevole in relazione”* al settore B dell'impianto; parere di compatibilità paesaggistica favorevole solo in relazione all'Area C dell'impianto *de quo*, alle condizioni indicate dall'Unità Operativa di base S13.3 Sezione per i Beni Archeologici, Bibliografici e Archivistici con nota prot. n. 1042 del 23 gennaio 2023) - nonché il successivo D.A. n. 69/GAB del 21 febbraio 2024 appaiono affetti da evidente vizio di contraddittorietà in quanto la *“mutilazione”* dei settori A e B dell'impianto in questione (le cui aree di impianto sono quelle più estese: rispettivamente, 74.72.85 ettari per il settore A, e 46.67.63 ettari per il settore B, a fronte di soli 38.40.48 per l'area C: cfr. pag. 14 della relazione tecnico-agronomica) finisce per operare uno stravolgimento radicale dell'intervento *de quo* che, nonostante il testuale parere favorevole di compatibilità ambientale e di valutazione d'incidenza ambientale e l'altrettanto testuale giudizio positivo di compatibilità ambientale e parere positivo sulla

valutazione d'incidenza ambientale:

a) non è più il progettato impianto fotovoltaico di potenza pari a 120 MWp (dovendosi necessariamente sottrarre la potenza che sarebbe stata generata dall'impianto stesso in relazione alle aree A e B);

b) non è più il progettato impianto fotovoltaico ricadente nei comuni di Vizzini, Mineo e Licodia Eubea (l'area C, l'unica rimasta per effetto della condizione ambientale 2, ricade solo nei territori del Comune di Licodia Eubea);

b) non è più il progettato impianto fotovoltaico in grado di generare la stimata produzione annua di energia elettrica ed il preventivato risparmio di tonnellate di emissione di CO₂ (dovendosi, si ribadisce, necessariamente sottrarre la produzione che sarebbe stata generata dall'impianto nelle aree A e B, ed il conseguente risparmio discendente dalla detta produzione). Orbene, gli atti avversati (segnatamente il D.A. n. 69/GAB del 21 febbraio 2024 ed il parere istruttorio conclusivo della Commissione tecnica specialistica n. 802 del 29 dicembre 2023), nella parte in cui si esprimono in senso favorevole alla *“Realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza pari a 120 MWp comprese le opere connesse, da realizzarsi nei comuni di Vizzini (CT), Mineo (CT) e Licodia Eubea (CT)”* ma contestualmente fissano la condizione ambientale n. 2, sono caratterizzati da una insanabile contraddittorietà, sussistendo un palese contrasto logico che connota le manifestazioni sopra richiamate, sino al punto di rendere incerta la volontà in concreto espressa.

2.3. Il Collegio ritiene fondato, nei termini che seguono, anche il terzo motivo di gravame, in ragione della carenza della motivazione resa a supporto dell'impugnato parere della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Catania prot. 6802 del 3 maggio 2023.

Ed invero, le motivazioni poste a base del *“parere di compatibilità paesaggistica negativo per l'intera area A”* e della *“valutazione paesaggistica sfavorevole in relazione”* al settore B dell'impianto *de quo* non appaiono particolarmente stringenti, così come richiesto da consolidato e condiviso orientamento giurisprudenziale in materia, non potendo a tal fine ritenersi sufficiente la generica espressa estraneità ed incongruità degli elementi rispetto al profilo percettivo, ovvero il richiamo alla detrazione visiva imputabile all'impianto ovvero ancora l'alterazione degli assetti scenici *et similia*, posto che, da un lato, se il giudizio di compatibilità paesaggistica si limitasse a rilevarne l'impatto nel contesto ogni nuova opera, in quanto corpo estraneo rispetto al preesistente quadro paesaggistico, sarebbe di per sé non autorizzabile e, dall'altro, perché la produzione di energia elettrica da fonte solare è essa stessa attività che contribuisce, sia pur indirettamente, alla salvaguardia dei valori paesaggistici, dovendosi anche ricordare che per la giurisprudenza costituzionale la tutela dei diritti e dei valori riconosciuti e garantiti dalla Costituzione deve essere *“sistemica e non frazionata”*, evitando che uno di essi si erga a *“tiranno”* nei confronti degli altri, specialmente quando, come nella specie, si tratta di beni - l'ambiente e il paesaggio - aventi entrambi il medesimo rango di principi fondamentali, ai sensi dell'art. 9 della Cost. come integrato dalla legge costituzionale n. 1 del 2022 (cfr. Cons. Stato, sez. II, 5 giugno 2024, n. 5046 ed ivi precedenti giurisprudenziali).

2.4. Può essere tralasciato l'esame del quarto e del quinto motivo di ricorso, stante la natura assorbente delle sopra esaminate - e ritenute fondate - censure, sulle quali riposa la presente statuizione caducatoria.

3. In conclusione, per le ragioni evidenziate il ricorso merita di essere accolto, nei sensi e nei termini precisati, con conseguente annullamento degli atti in epigrafe limitatamente alle parti contestate dalla società ricorrente, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione.

4. La natura interpretativa delle questioni esaminate giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.

(Omissis)